

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, pubblicato nella GU n° 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto-legge n°9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19";

Visto in particolare l'articolo 1, n. 5 " Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", del suddetto DPCM 11 marzo 2020, a norma del quale *"Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari*



per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020 e 11/2020;

Visto il Contratto per i servizi ferroviari regionali stipulato con Trenitalia S.p.A. per gli anni 2019-2033, reg int al n° 856 del 2.12.2019;

Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID -19 è limitare gli spostamenti;

Vista la necessità di attuare ogni precauzione possibile per contenere la diffusione del COVID-19 e le occasioni di ulteriore contagio che sono agevolate dalla mobilità all'interno del territorio;

Considerati gli attuali limitati e circoscritti fabbisogni di mobilità;

Considerato che, pur nell'emergenza, siano garantiti i nuovi livelli essenziali minimi di servizio;

Viste le comunicazioni PEC intercorse con il gestore ferroviario che propone la riorganizzazione dei servizi alla luce delle mutate esigenze di mobilità nel periodo di emergenza in questione;

Richiamata integralmente l'ordinanza n. 7/2020 del Presidente della Giunta Regionale che ordinava una prima riduzione dei servizi ferroviari di entità pari al 30%;

Richiamata integralmente l'ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Giunta Regionale che ordinava una riduzione dei servizi ferroviari di entità pari al 75%;

Attesa la necessità di rimodulare i servizi soppressi per garantire i collegamenti casa-lavoro per talune fasce di utenza che nel frattempo hanno sollecitato il ripristino di alcuni servizi;

Verificata la fattibilità tecnica e l'utilità di tale ripristino di servizi;





ORDINA

Articolo 1

A partire dalle h.00:00 del 23 marzo 2020 sono ripristinati, secondo le tratte indicate di seguito, i seguenti servizi, ricompresi nel perimetro del contratto di servizio ferroviario sopra citato:

Treni circolanti dal lunedì al sabato					
Treno	Stazione	Partenza	Stazione	Arrivo	Note
12006	San Benedetto del Tronto	5.56	Ancona	7.05	
12055	Ancona	14.45	San Benedetto del Tronto	15.53	

Articolo 2

Resta fermo quant'altro disposto con la propria ordinanza 9/2020.

Articolo 3

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 23 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.

Articolo 4

Trenitalia spa e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) provvedono alla massima diffusione del nuovo programma di esercizio attraverso comunicati e siti internet.

Articolo 5

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Direzione Regionale di Trenitalia, alla Direzione Regionale di RFI, alle Aziende ConsortiliTPL automobilistico.

Ancona, 20 marzo 2020

Il Presidente
Luca Ceriscioli

